


## REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA ai sensi dell'art. 6 del CCNI 29.07.2022

### Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132 che determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, il Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini", attraverso il proprio Statuto di autonomia e i regolamenti interni, regola e disciplina:
  - a) il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
  - b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
  - c) le modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
  - d) la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio.
2. In particolare il presente regolamento disciplina, a decorrere dall'anno accademico 2022-23 ai sensi dell'art. 6 del CCNI 2021-2024 del 29.07.2022, le modalità e le procedure per l'attribuzione al personale docente di ore di didattica aggiuntiva e l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi.
3. Le modalità di attribuzione degli incarichi di didattica aggiuntiva ed in particolare i Criteri.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Per attività didattica relativa al settore disciplinare di titolarità si intende l'attività didattica svolta dal singolo docente nei seguenti ambiti:
  - a) i campi disciplinari ricompresi nel settore artistico disciplinare di inquadramento del docente, come determinati dal D.M. 90 del 03/07/2009;
  - b) le discipline dei corsi di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
2. Per monte-ore annuo contrattuale di docenza si intende quello previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. 04.08.2010.
3. È definita attività didattica in ore aggiuntive l'attività didattica relativa al settore disciplinare di titolarità, svolta dal docente oltre il monte-ore annuo contrattuale o al di fuori del settore disciplinare di titolarità, svolta sulla base di specifico incarico da docente che ne abbia le competenze riconosciute dal Consiglio accademico.



## REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA ai sensi dell'art. 6 del CCNI 29.07.2022

### Art. 3 (Attività didattiche retribuibili)


1. Ai sensi del presente regolamento sono retribuibili le attività didattiche aggiuntive svolte dal singolo docente sulla base di specifico incarico e oltre il monte-ore annuo contrattuale.
2. Le attività didattiche di cui al comma 1 sono retribuite nella misura stabilita dalla Contrattazione integrativa d'istituto, entro i limiti minimi determinati dall'art. 6, comma 3, del C.C.N.I. e dall'art. 6 comma 4 del C.C.N.I. relativamente al numero massimo di ore attribuibili.
3. Le ore necessarie per l'attività di relatore o correlatore delle prove finali e/o delle tesi, in quanto ore aggiuntive sono retribuite nella misura massimo di 5 ore per studente.
4. Dal computo delle attività didattiche retribuibili sono escluse le ore necessarie per lo svolgimento degli esami.
5. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca, non inclusi o eccedenti rispetto al monte-ore contrattuale di docenza, sono retribuiti attraverso il Fondo d'istituto, e perciò non concorrono alla formazione e al computo delle attività retribuibili ai sensi del presente regolamento.

### Art. 4 (Individuazione esigenze aggiuntive e copertura finanziaria)

1. Sulla base della programmazione annuale e della puntuale ricognizione dei fabbisogni approvate dal Consiglio accademico, il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione le esigenze didattiche per il cui espletamento si rende necessario prevedere l'attribuzione di didattica aggiuntiva.
2. Il Consiglio di amministrazione, considerata la disponibilità a bilancio, individua le risorse finanziarie necessarie, di cui al relativo capitolo, assicurando la copertura finanziaria e autorizza il Direttore all'adozione dei relativi provvedimenti dal punto di vista finanziario.
3. In corso d'anno, sulla base di motivate ulteriori esigenze o di un ridimensionamento della previsione iniziale, le risorse di cui al comma 2 possono essere integrate o ridotte dal Consiglio di amministrazione.

### Art. 5 (Criteri generali per l'attribuzione degli incarichi e modalità di conferimento)

1. I presenti Criteri generali di attribuzione degli incarichi sono stabiliti nell'ambito della contrattazione integrativa d'Istituto triennale.
2. L'impegno didattico di ciascun docente è quantificato nell'ambito della programmazione individuale effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del CCNL siglato il




## REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA ai sensi dell'art. 6 del CCNI 29.07.2022

16.02.2005, nonché delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio accademico.

3. Il conferimento di ore aggiuntive nell'ambito delle discipline di titolarità avviene con criteri di equità, anche interdisciplinare, a partire dal docente che presenti maggiore specifica esperienza professionale.
4. Qualora uno studente dei corsi accademici, all'atto dell'iscrizione, scegliesse un docente per le materie di prassi strumentale questi può essere assegnato al docente richiesto fin tanto che agli altri docenti dello stesso corso sia garantito il monte ore minimo previsto per la Didattica frontale come da art 12 del CCNL 4.08.2010; inoltre nella valutazione delle richieste degli studenti si darà priorità alla continuità didattica.
5. È fatta salva la dichiarazione di non disponibilità all'espletamento di ore o attività aggiuntive, esprimibile esclusivamente da parte di quei docenti il cui impegno di lavoro sia almeno pari a quello previsto dal monte-ore annuo contrattuale.
6. Per il conferimento di incarichi di didattica aggiuntiva, in assenza di titolarità o nel caso in cui nessun docente titolare offra la propria disponibilità, il Direttore acquisisce eventuali disponibilità di altri docenti. La valutazione delle disponibilità viene effettuata dal Consiglio Accademico sulla base del prioritario requisito di esperienza professionale e competenza nella disciplina in oggetto e, a seguire, sulla base di criteri di eventuali affinità della disciplina in oggetto con quella di titolarità.
7. Il Direttore, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e nei limiti della previsione di bilancio determinata dal Consiglio di Amministrazione, conferisce ai docenti ore aggiuntive o incarichi di didattica aggiuntiva con apposita lettera di incarico motivata, tenuto conto delle esigenze didattico formative dell'istituzione.

### Art. 6 (Verifica dell'attività e liquidazione dei compensi)

1. Ai fini del computo del monte orario di ciascun docente fanno fede, per ogni corso, il registro previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL siglato il 16.02.2005, e la rilevazione della presenza con le modalità previste dall'art. 10, comma 9 del medesimo CCNL, come introdotto dall'art. 4, comma 3, del CCNL siglato il 04.08.2010.
2. Il registro, va costantemente aggiornato e tenuto completo in ogni sua parte. Nel registro vanno indicate le attività didattiche effettivamente svolte che abbiano avuto come destinatari uno o più studenti del Conservatorio effettivamente presenti alla lezione. Il registro deve essere definitivamente depositato alla chiusura dei corsi e comunque non oltre il mese di settembre salvo deroghe.



**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE  
DI DIDATTICA AGGIUNTIVA ai sensi dell'art. 6 del CCNI 29.07.2022**

3. Per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario l'utilizzo del registro informatico.
4. Il Direttore, verificato l'assolvimento del monte-ore annuo contrattuale da parte del docente, autorizza la liquidazione dei compensi relativi alla didattica aggiuntiva effettivamente svolta, comunque entro e non oltre i limiti previsionali degli incarichi conferiti.